

CCLXXXVI SEDUTA

(POMERIDIANA)

MERCOLEDI' 5 APRILE 1989

Presidenza del Presidente SANNA

INDICE

Proposta di legge Floris - Baghino - Saba - Manunza - Tidu: "Norme regionali per l'uso del territorio" (7); Cabras - Mereu S. - Cossu - Oggiano - Pili: "Norme in materia di pianificazione territoriale per l'uso e la tutela del territorio regionale" (392); Canalis e più: "Norme per la salvaguardia l'assetto e l'uso del territorio" (416); Planetta e più: "Norme per la pianificazione territoriale concernente l'uso e la tutela del territorio della Sardegna" (429) e del disegno di legge: "Norme urgenti in materia di salvaguardia, di coordinamento e di assetto territoriale del sistema costiero" (339). (Continuazione e fine della discussione del testo unificato):

MERELLA, Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica	12920-12933
PLANETTA	12921
DETTORI	12931
FLORIS	12931
SABA	12934
(Votazione segreta)	12937
(Risultato della votazione)	12937

La seduta è aperta alle ore 17 e 35.

MOI, Segretaria, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 30 marzo 1989, che è approvato.

Continuazione e fine della discussione del testo unificato delle proposte di legge Floris - Baghino - Saba - Manunza - Tidu: "Norme regionali per l'uso del territorio" (7); Cabras - Mereu S. - Cossu - Oggiano - Pili: "Norme in materia di pianificazione territoriale per l'uso e la tutela del territorio regionale" (392); Canalis - Orrù - Palmas - Pes - Cuccu - Uras - Ortu V. - Atzori V. - Cocco - Dadea - Lai - Ladu L. - Lorelli - Moi - Porcu - Pubusa - Ruggeri - Sciolla - Serri: "Norme per la salvaguardia, l'assetto e l'uso del territorio" (416); Planetta - Puligheddu - Aresti - Falchi - Marracini - Meloni - Murgia - Ortu I. - Piretta: "Norme per la pianificazione territoriale concernenti l'uso e la tutela del territorio della Sardegna" (429) e del disegno di legge: "Norme urgenti in materia di salvaguardia, di coordinamento e di assetto territoriale del sistema costiero" (339)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione del testo unificato delle proposte di legge numero 7, 392, 416, 429 e del disegno di legge numero 339.

Si dia lettura dell'articolo 30.

MOI, Segretaria:

Art. 30

Autorizzazioni

1. Le richieste di autorizzazione di cui all'articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, so-

no esaminate e istruite dagli uffici circoscrizionali previsti dal precedente articolo competenti per territorio.

2. Le richieste e gli atti istruttori sono sottoposti all'esame della commissione di cui al precedente articolo che esprime voto consultivo.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati sette emendamenti. Se ne dia lettura.

MOI, Segretaria:

Emendamento soppressivo totale Floris-Dettori-Isoni-Manunza

“L'articolo 30 è soppresso”. (77)

Emendamento aggiuntivo Floris-Manunza-Dettori-Isoni

Dopo l'articolo 30 è aggiunto il seguente:

“Art. 30 bis

Piani Territoriali delle Aree Metropolitane (P.T.M.) - Contenuti

1) Lo Schema di Assetto Territoriale Regionale individua gli ambiti da assoggettare al P.T.M., definendone l'estensione.

2) Nelle more dell'adozione dello S.A.T.T. la Giunta Regionale può provvedere all'individuazione degli ambiti di cui al comma precedente.

3) i P.T.M. specificano e precisano le previsioni e prescrizioni dello S.A.T.R. e coordinano la pianificazione urbanistica dell'area metropolitana interessata anche mediante:

a) la rappresentazione analitica dello stato, delle destinazioni e degli usi del territorio;

b) la localizzazione dei programmi di intervento e di spesa, con particolare riguardo alle opere pubbliche dello Stato, della Regione e degli Enti Pubblici che comportano trasformazioni territoriali di vasta area;

c) la definizione dei sistemi di mobilità;

d) la individuazione di obiettivi quantitativi e qualitativi e la localizzazione orientativa degli

insediamenti residenziali, industriali, commerciali, artigianali, con particolare riguardo a quelli direzionali e dei servizi;

e) l'individuazione delle zone a prevalenza destinazione o vocazione agricola;

f) l'indicazione delle zone destinate a boschi o foreste ed alla costituzione di parchi e riserve naturali locali;

g) l'individuazione delle zone sottoposte a vincoli idrogeologici, forestali, militari ed altre limitazioni e servitù pubbliche;

h) la definizione dei criteri da osservarsi nella formazione e nella revisione dei piani dei comuni dell'area metropolitana, precisando le prescrizioni e norme immediatamente prevalenti;

i) la indicazione dei termini entro i quali i piani comunali devono essere adeguati”. (78)

Emendamento aggiuntivo Floris-Manunza-Dettori-Isoni

Dopo l'articolo 30 è aggiunto il seguente:

“Art. 30 ter

1) Il P.T.M. è uno strumento urbanistico di area vasta, la cui redazione è affidata alla Amministrazione Comunale del maggiore centro metropolitano, d'intesa con i Comuni facenti parte dell'area metropolitana individuata dal S.A.T. e con gli altri Enti Territoriali interessati, che vi provvede entro i termini indicati dal S.A.T.R. o dalla Giunta Regionale.

2) Il P.T.M. è adottato con deliberazione dell'organo competente dell'Ente cui è affidata la sua formazione, pubblicato nel BURAS e depositato presso le Segreterie degli Enti locali territoriali interessati. Dell'avvenuto deposito è data notizia con affissione di manifesti murali e inserzione nei due maggiori quotidiani isolani.

3) Sul P.T.M. possono essere presentate osservazioni secondo le modalità previste dall'art. (piani provinciali).

4) L'Ente cui è affidata la formazione del Piano procede, entro i successivi 90 giorni all'esame delle osservazioni, e delibera l'adozione definitiva del P.T.M..

5) Il Piano adottato è trasmesso alla Regione

che lo esamina e vi introduce le sole modifiche che ritenga necessarie al fine di assicurare la conformità al S.A.T.R. e il rispetto delle normative e dei programmi di sviluppo regionali.

6) Il P.T.M. è approvato con Decreto dell'Assessore Regionale all'Urbanistica su conforme deliberazione della Giunta Regionale.

7) All'aggiornamento o variazione del Piano si procede secondo la procedura di cui ai commi precedenti.

8) Ove l'Ente competente non provveda agli adempimenti di cui ai commi 1 e 4 del presente articolo nei termini previsti, la Regione vi procede in via sostitutiva". (79)

Emendamento aggiuntivo Floris-Manunza-Dettori-Isoni

Dopo l'articolo 30 è aggiunto il seguente:

"Art. 30 quater

Attuazione ed efficacia del P.T.M.

1) All'attuazione del P.T.M. concorrono e cooperano, nell'ambito delle rispettive competenze, gli organi della Regione, le province, le comunità montane ed i comuni.

2) Gli indirizzi e le direttive stabiliti dal P.T.M. hanno valore vincolante per i soggetti pubblici partecipanti al governo del territorio dell'area metropolitana ed alla sua utilizzazione. Sono immediatamente prevalenti sulle previsioni degli strumenti urbanistici comunali le disposizioni espressamente indicate dal P.T.M..

3) Sono altresì immediatamente vincolanti per i privati le disposizioni cui il piano medesimo riconosce espressamente tale efficacia.

4) Le province, le comunità montane, le associazioni intercomunali ed i comuni adottano, per gli strumenti urbanistici di rispettiva competenza, le varianti necessarie di adeguamento alle indicazioni dei piani medesimi entro i termini stabiliti dal P.T.M..

5) Decorsi inutilmente i termini di cui al comma precedente, l'Assessore regionale all'Urbanistica assegna all'Ente competente alla adozione della variante di adeguamento un termine

non superiore ai 90 giorni. Rimasto inosservato anche questo termine, la Regione procede in via sostitutiva.

6) In sede di approvazione di piani territoriali ed urbanistici adottati da province, comunità montane, comuni singoli o associati, la Regione assicura la loro conformità al P.T.M., esercitando i poteri di cui al secondo comma, lettera a) dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, nel testo di cui all'art. 3 della legge 6 agosto 1967, n. 765". (80)

Emendamento aggiuntivo Floris-Manunza-Dettori-Isoni

Dopo l'articolo 30 è aggiunto il seguente:

"Art. 30 quinquies

Misure di salvaguardia

Dalla data di adozione del P.T.M. sono sospesi:

a) l'esame e la deliberazione regionale su piani, programmi, progetti ed altri interventi non coerenti con le indicazioni del piano adottato;

b) il rilascio di concessioni edilizie o atti equipollenti per opere o interventi in contrasto con disposizioni del piano adottato aventi l'efficacia di cui ai commi 2 e 3 del precedente articolo". (81)

Emendamento aggiuntivo Floris-Manunza-Dettori-Isoni

Dopo l'articolo 30 è aggiunto il seguente:

"Art. 30 sexies

Ufficio per la pianificazione dell'area metropolitana

1) Alla predisposizione delle necessarie misure di coordinamento tra le pianificazioni urbanistiche degli enti territoriali facenti parte dell'area metropolitana e le programmazioni settoriali ed intersettoriali aventi incidenza sul territorio interessato provvede una commissione composta da:

a) l'Assessore regionale all'Urbanistica o un suo delegato, che la presiede;

b) il Presidente della Provincia o un suo delegato;

c) i Presidenti delle Comunità Montane territorialmente interessate o un loro delegato;

d) i Sindaci dei Comuni compresi nell'area metropolitana, o un loro delegato.

2) Tale commissione si avvarrà di una apposita unità tecnica operativa istituita a tal fine nell'ambito della struttura amministrativa dell'Ente cui è affidata la formazione del P.T.M.". (82)

Emendamento aggiuntivo Meloni-Ortu I. Canalis-Cabras

Al 1° comma dopo le parole "per territorio" aggiungere le parole "entro 60 giorni". (138)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori degli emendamenti numero 77, 78, 79, 80, 81 e 82 ha facoltà di illustrarli.

DETTORI (D.C.). Si danno per illustrati.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

MERELLA (P.R.I.), *Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica*. La Giunta non può accogliere l'emendamento numero 77, ovviamente, perché è soppressivo totale. Per quanto riguarda gli altri, e cioè il numero 78, il numero 79, il numero 80, il numero 81 e il numero 82, la Giunta ha, in buona sostanza, recepito il contenuto di questi emendamenti in quelli che ha presentato all'articolo 7. La Giunta però si propone di emanare un'apposita direttiva, mentre gli emendamenti su accennati fanno riferimento all'inserimento nell'articolato di un testo relativo ai piani territoriali delle aree metropolitane, alla procedura di formazione, all'attuazione, alle misure di salvaguardia ed all'ufficio per la pianificazione dell'area metropolitana. La Giunta, nel presentare uno degli emendamenti aggiuntivi all'articolo

7, ha indicato la volontà di emanare una direttiva per questo settore specifico, ed è ovvio che una direttiva sarà molto più esaustiva di un certo numero di articoli – seppur complessi – che in questo momento si propone di inserire.

Per tale motivo, pur condividendo la necessità di prevedere delle precise indicazioni normative per le aree metropolitane, e soprattutto per l'area metropolitana cagliaritana, la Giunta non accoglie gli emendamenti suddetti.

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento numero 138 ha facoltà di illustrarlo.

CANALIS (P.C.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

MERELLA (P.R.I.), *Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 77. Chi lo approva alzi la mano. (*Viene richiesta la controprova*). Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 78. Chi lo approva alzi la mano. (*Viene richiesta la controprova*). Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 79. Chi lo approva alzi la mano. (*Viene richiesta la controprova*). Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 80. Chi lo approva alzi la mano. (*Viene richiesta la*

controprova). Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 81. Chi lo approva alzi la mano. *(Viene richiesta la controprova)*. Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 82. Chi lo approva alzi la mano. *(Viene richiesta la controprova)*. Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Metto in votazione l'articolo 30. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto ora in votazione l'emendamento numero 138. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Ha domandato di parlare l'onorevole Planetta. Ne ha facoltà.

PLANETTA (P.S.d'Az.). Signor Presidente, in sede di coordinamento bisognerebbe sostituire, nell'articolo 30 appena approvato, l'espressione "uffici circoscrizionali" con "uffici provinciali".

PRESIDENTE. Va bene, onorevole Planetta, gli uffici provvederanno, in sede di coordinamento, ad apportare tale modifica. Si dia lettura dell'articolo 31.

MOI, *Segretaria*:

TITOLO VII

NORME REGIONALI DI ATTUAZIONE DI DISPOSIZIONI STATALI

Art. 31

Contributo per la realizzazione delle opere di urbanizzazione

1. Le somme percepite dalle amministrazioni comunali a titolo di contributo per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, secondo programmi riferiti all'intero territorio comunale e per la redazione di progetti e degli strumenti di pianificazione urbanistica, o di rivalsa per l'inadempienza degli obblighi derivanti dalle convenzioni relative ai piani di lottizzazione, costituiscono entrate con destinazione specifica.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 32.

MOI, *Segretaria*:

Art. 32

Adempimenti dell'amministrazione comunale

1. L'amministrazione comunale deve adottare le deliberazioni di cui al primo comma dell'articolo 5 e al primo comma dell'articolo 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle tabelle parametriche regionali.

2. Entro lo stesso termine l'amministrazione comunale adotta lo schema di convenzione ai sensi dell'articolo 7 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, in conformità alla convenzione tipo emanata dalla Regione.

3. Le modalità di corresponsione del contributo afferente gli oneri di urbanizzazione di cui agli articoli 5 e 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, sono stabilite con deliberazione del consiglio comunale.

4. Il pagamento a saldo degli oneri di cui al precedente comma dovrà comunque avvenire entro e non oltre 24 mesi dalla ultimazione delle

opere, ovvero dall'ultimazione dei lavori accertata dal Comune.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 33.

MOI, Segretaria:

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 33

Sezioni specializzate per il controllo degli atti in materia urbanistica

1. Fino alla costituzione delle sezioni specializzate per il controllo degli atti in materia urbanistica di cui all'articolo 26 le funzioni loro attribuite dalla presente legge sono esercitate rispettivamente dal Comitato regionale di controllo e dai Comitati circoscrizionali di controllo.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MOI, Segretaria:

Emendamento soppressivo totale Floris-Dettori-Isoni-Manunza

"L'art. 33 è soppresso". (83)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

DETTORI (D.C.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

MERELLA (P.R.I.), Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica. La Giunta non lo accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 83. Chi lo approva alzi la mano. *(Viene richiesta la controprova)*. Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Metto in votazione l'articolo 33. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 34.

MOI, Segretaria:

Art. 34

Strumenti urbanistici

1. Fino all'approvazione degli strumenti previsti all'articolo 3, primo comma, lettera a), è vietato modificare gli strumenti urbanistici generali vigenti nei Comuni della Regione. Gli studi di disciplina delle zone F adottati ai sensi della legge 19 maggio 1981, n. 17, rimangono in vigore come strumenti attuativi per le parti non in contrasto con le previsioni contenute negli strumenti di cui all'articolo 3, primo comma, lettera a).

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MOI, Segretaria:

Emendamento sostitutivo totale Floris-Manunza-Dettori-Isoni-Soro

L'articolo 34 è così sostituito:

"1. Fino all'approvazione dello schema di assetto territoriale regionale e dei piani territoriali paesistici è vietato modificare gli strumenti urbanistici generali vigenti nei comuni della Regio-

ne.

2. Gli studi di disciplina delle zone F) adottati ai sensi della legge regionale 19 maggio 1981, n. 17 rimangono in vigore nelle more della adozione degli strumenti di cui al comma precedente, e successivamente, per le parti non in contrasto con le previsioni di questi ultimi". (122)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

DETTORI (D.C.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

MERELLA (P.R.I.), *Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica*. La Giunta non lo accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare metto in votazione l'emendamento numero 122. Chi lo approva alzi la mano. (*Viene richiesta la controprova*). Chi non lo approva alzi la mano.

(*Non è approvato*).

Metto in votazione l'articolo 34. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 35.

MOI, *Segretaria*:

Art. 35

Abrogazione di leggi regionali

1. La legge regionale 19 maggio 1981, n. 17, e la legge regionale 28 aprile 1978, n. 30, sono abrogate.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MOI, *Segretaria*:

Emendamento aggiuntivo Floris-Dettori-Isoni-Manunza

Alla fine dell'articolo dopo la parola "abrogate" aggiungere: "per le parti in contrasto con la presente legge". (85)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

DETTORI (D.C.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

MERELLA (P.R.I.), *Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica*. La Giunta non lo accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare metto in votazione l'articolo 35. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Metto in votazione l'emendamento numero 85. Chi lo approva alzi la mano. (*Viene richiesta la controprova*). Chi non lo approva alzi la mano.

(*Non è approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 36.

MOI, *Segretaria*:

Art. 36

Modifica della legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23

1. Il quinto comma dell'articolo 33 della legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23, è sostituito dal seguente:

"I Comuni della Sardegna, nell'approvare i piani attuativi interessanti zone residenziali, pos-

sono riservare da un minimo del 40 per cento ad un massimo del 70 per cento della volumetria realizzabile ai piani per l'edilizia economica e popolare ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modifiche".

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MOI, Segretaria:

Emendamento sostitutivo totale Floris-Detto-ri-Isoni-Manunza

L'articolo 36 è sostituito dal seguente:

"Il quinto, il sesto e settimo comma dell'articolo 33 della legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23, sono abrogati". (86)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

DETTORI (D.C.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

MERELLA (P.R.I.), *Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica*. La Giunta non lo accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 86. Chi lo approva alzi la mano. (*Viene richiesta la controprova*). Chi non lo approva alzi la mano.

(*Non è approvato*).

Metto in votazione l'articolo 36. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 37.

MOI, Segretaria:

Art. 37

Fondo regionale di finanziamento per la predisposizione di strumenti urbanistici

1. Allo scopo di favorire la formazione e la revisione degli strumenti urbanistici locali ed il loro adeguamento alla pianificazione regionale, è istituito un fondo regionale per la concessione di contributi sulle spese occorrenti.

2. I contributi sono erogati con decreto dell'Assessore regionale competente per l'urbanistica previa delibera di Giunta, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MOI, Segretaria:

Emendamento sostitutivo totale Merella-Cogodi-Mannoni-Carta-Morittu

L'articolo 37 è così sostituito:

"Fondo regionale di finanziamento per la predisposizione degli strumenti urbanistici

1) La Regione, allo scopo di favorire la formazione e la revisione degli strumenti urbanistici locali ed il loro adeguamento alla pianificazione regionale, per la formazione dei piani di risanamento di cui all'art. 35 della L.R. 11/10/1985, n. 23, nonché per la redazione dei piani di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita di cui alla L. 11/6/1971, n. 426, è autorizzata a concedere contributi sulle spese occorrenti.

2) I contributi sono erogati con decreto dell'Assessore regionale competente in materia urbanistica, previa delibera e secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale". (107)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

MERELLA (P.R.I.), *Assessore degli enti*

locali, finanze ed urbanistica. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 107. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 38.

MOI, Segretaria:

Art. 38

Potenziamento degli uffici periferici dell'Assessorato competente in materia urbanistica

1. Al fine di dare compiuta attuazione alle disposizioni di cui alla presente legge attraverso il potenziamento funzionale degli uffici periferici dell'Assessorato regionale competente in materia urbanistica, la dotazione organica del ruolo unico regionale prevista nella tabella A allegata alla legge regionale 14 novembre 1988, n. 42, è incrementata di 12 unità della VI fascia funzionale e di 20 unità della VII fascia funzionale.

2. Gli aumenti di organico di cui al precedente comma sono destinati esclusivamente ad incrementare i contingenti numerici di personale dell'area dei servizi tecnici nelle seguenti qualifiche funzionali:

a) nella VI qualifica funzionale:

- 8 posti con profilo professionale di istruttore tecnico-geometra;

b) nella VII qualifica funzionale:

- 12 posti con profilo professionale di istruttore direttore tecnico-architetto;

- 8 posti con profilo professionale di istruttore direttore tecnico-ingegnere civile.

3. Per la copertura dei posti istituiti con il presente articolo si applicano le norme di cui all'ultimo comma dell'articolo 32 della legge regionale 22 aprile 1987, n. 24.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati sette emendamenti. Se ne dia lettura.

MOI, Segretaria:

Emendamento aggiuntivo Floris-Dettori-Isoni-Manunza

Al titolo dell'articolo dopo la parola "urbanistica" aggiungere: "e tutela del paesaggio". (87)

Emendamento sostitutivo parziale Floris-Dettori-Isoni-Manunza

Alla fine del primo comma sostituire i numeri "12" e "20" con "20" e "12". (88)

Emendamento sostitutivo parziale Floris-Dettori-Isoni-Manunza

Alla lettera a) del secondo comma sostituire il numero "8" con il numero "20". (89)

Emendamento sostitutivo parziale Floris-Dettori-Isoni-Manunza

Il punto b) del secondo comma è così sostituito:

"b) nella VII qualifica funzionale:

- 8 posti con profilo professionale di istruttore direttore tecnico-architetto o ingegnere;

- 4 posti con profilo professionale di esperto in materie giuridiche o amministrative". (90)

Emendamento soppressivo parziale Floris-Dettori-Isoni-Manunza

Al secondo comma, sopprimere al quinto rigo la parola "tecnici". (91)

Emendamento aggiuntivo Floris-Manunza-Dettori-Isoni

Dopo l'articolo 38 è aggiunto il seguente:

"Art. 38 bis

Servizio per l'assetto territoriale regionale
Servizio di assistenza e consulenza urbanistica
agli enti locali

Servizio di sviluppo e ricerche, informazioni
territoriali e cartografiche

Sono istituiti, in soprannumero rispetto a quanto fissato dagli artt. 5 e 6 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51 presso l'Assessorato competente in materia urbanistica:

1) il Servizio per l'assetto territoriale regionale;

2) il Servizio di assistenza e consulenza in materia urbanistica per gli enti locali;

3) il Servizio di sviluppo, ricerche, informazioni territoriali e cartografiche.

A- Il Servizio per l'assetto territoriale regionale, ripartito in un settore tecnico, uno economico, uno giuridico-amministrativo, svolge funzioni relative a:

a) l'istruttoria degli atti connessi alla redazione dello schema di assetto territoriale regionale, di cui all'articolo 6 e al suo aggiornamento periodico;

b) predisposizione di documenti di pianificazione regionale e di strumenti di pianificazione territoriale di settore;

c) verifica dello stato di attuazione della pianificazione regionale. Per il perseguimento dei fini sopraindicati, il servizio può avvalersi dell'apporto interdisciplinare delle Università, nonché di consulenti esterni esperti nelle varie discipline attinenti all'assetto del territorio.

Con apposite convenzioni da stipularsi tra la Regione sarda e le Università e/o i consulenti di cui sopra, saranno regolamentati i rapporti anche di tipo economico, al fine di conseguire gli obiettivi indicati.

B - Il servizio di assistenza e consulenza, in materia urbanistica, agli enti locali, ripartito in un settore tecnico ed uno amministrativo, svolge funzioni relative a:

a) raccolta sistematica e divulgazione dei documenti, leggi e sentenze in materia urbanistica ed edilizia;

b) assistenza, consulenza tecnica e amministrativa degli enti locali per la pianificazione e gestione urbanistica di specifica competenza.

C - Il servizio di sviluppo, ricerche e informazioni territoriali e cartografiche.

Il servizio, ripartito in un settore tecnico ed uno giuridico-amministrativo, svolge funzioni relative a:

1) Elaborazione di proposte anche legislati-

ve in materia urbanistica;

2) Sviluppo e ricerca in materia urbanistica anche mediante scambio di informazioni ed esperienze con altre Regioni e Paesi, ed in particolare con le Amministrazioni ad autonomia speciale;

3) Sistema cartografico regionale;

4) Informatizzazione del territorio regionale e elaborazione dei suoi dati tecnici e grafici.

I servizi di cui sopra nell'espletamento delle loro funzioni, dovranno operare in stretto collegamento con gli Uffici dell'Assessorato regionale competente in materia urbanistica.

L'amministrazione regionale è autorizzata ad assumere a proprio carico le spese per il funzionamento dei servizi succitati". (92)

Emendamento aggiuntivo Floris-Dettori-Isoni-Manunza

Dopo l'articolo 38 è aggiunto il seguente:

"Art. 38 ter

Disposizioni in materia di parcheggi

Nelle nuove costruzioni e anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse, debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore a un metro quadrato per ogni dieci metri cubi di costruzione.

I comuni con popolazione residente superiore a trentamila abitanti sono tenuti alla realizzazione del programma urbano dei parcheggi.

Tale programma deve, tra l'altro, indicare le localizzazioni ed i dimensionamenti, le priorità di intervento e i tempi di attuazione privilegiando le realizzazioni volte a favorire il decongestionamento dei centri urbani mediante la creazione di parcheggi finalizzati all'interscambio con sistemi di trasporto collettivo e dotati anche di aree attrezzate per veicoli a due ruote, nonché le disposizioni necessarie per la regolamentazione della circolazione e dello stazionamento dei veicoli nelle aree urbane.

Il programma, corredato dalle previsioni economiche e finanziarie, è adottato dal Consiglio comunale ed è trasmesso all'Assessorato regionale competente in materia urbanistica che lo

approva entro il termine di 60 giorni dal suo ricevimento. La mancata approvazione da parte della Regione nel termine suindicato equivale ad approvazione del programma. Il silenzio-approvazione è attestato dal Sindaco entro 10 giorni dalla scadenza del termine sopraindicato.

Il programma approvato, qualora contenga disposizioni in contrasto con quelle contenute negli strumenti urbanistici vigenti, costituisce variante agli strumenti stessi.

L'atto di approvazione del programma costituisce, altresì, dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità delle opere da realizzare.

I proprietari di immobili possono realizzare nel sottosuolo degli stessi ovvero nei locali siti al piano terreno dei fabbricati, parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari, anche in deroga agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti.

Restano in ogni caso fermi i vincoli previsti dalla legislazione in materia paesaggistica ed ambientale e di poteri attribuiti dalla medesima legislazione ai soggetti preposti, da esercitare motivatamente nel termine di 60 giorni.

L'esecuzione delle opere e degli interventi di cui al comma precedente è soggetta ad autorizzazione gratuita.

Qualora si tratti di interventi conformi agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti, l'istanza per l'autorizzazione del Sindaco ad eseguire i lavori si intende accolta, qualora il Sindaco stesso non si pronunci nel termine di 60 giorni dalla data della richiesta.

In tal caso il richiedente può dar corso ai lavori dando comunicazione al Sindaco del loro inizio.

Le opere e gli interventi previsti dalla presente disposizione, costituiscono opere di urbanizzazione anche ai sensi dell'art. 9, primo comma, lett. f) della legge 28 gennaio 1977, n. 10". (93)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori degli emendamenti ha facoltà di illustrarli.

DETTORI (D.C.). Si danno per illustrati.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Asses-

sore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

MERELLA (P.R.I.), Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica. La Giunta non li accoglie e intende fare una piccola precisazione: negli emendamenti numero 89 e numero 90 si propone di potenziare maggiormente le unità della sesta fascia rispetto a quelle della settima. Condividendo la scelta operata nel provvedimento di legge esitato dalla Commissione, la Giunta non può accogliere gli emendamenti della Democrazia Cristiana.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 91. Chi lo approva alzi la mano. (*Viene richiesta la controprova*). Chi non lo approva alzi la mano.

(*Non è approvato*).

Metto in votazione l'emendamento numero 88. Chi lo approva alzi la mano. (*Viene richiesta la controprova*). Chi non lo approva alzi la mano.

(*Non è approvato*).

Metto in votazione l'emendamento numero 89. Chi lo approva alzi la mano. (*Viene richiesta la controprova*). Chi non lo approva alzi la mano.

(*Non è approvato*).

Metto in votazione l'emendamento numero 90. Chi lo approva alzi la mano. (*Viene richiesta la controprova*). Chi non lo approva alzi la mano.

(*Non è approvato*).

Metto ora in votazione l'articolo 38. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Metto in votazione l'emendamento numero 87. Chi lo approva alzi la mano. (*Viene richiesta la controprova*). Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 92. Chi lo approva alzi la mano. (*Viene richiesta la controprova*). Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 93. Chi lo approva alzi la mano. (*Viene richiesta la controprova*). Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Si dia lettura dell'articolo 39.

MOI, Segretaria:

Art. 39

Norma finanziaria

1. Alle spese derivanti dall'applicazione della presente legge valutate in lire 3.300.000.000 annue si fa fronte con lo storno di pari importo dal capitolo 03016 "Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative" dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio del bilancio della Regione per l'anno 1988.

2. Nello stesso bilancio di previsione per l'anno 1988 sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

02- STATO DI PREVISIONE DELL'ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

Capitolo 02016 -

Stipendi, paghe, indennità ed altri assegni al personale dell'Amministrazione regionale
lire 240.000.000

Capitolo 02102 -

Medaglie fisse di presenza, indennità di trasferta, rimborsi di spese di viaggio e indennità per

uso di auto proprie o di mezzi gratuiti ai componenti e ai segretari di commissioni, comitati ed altri consessi istituiti dagli organi dell'Amministrazione regionale

lire 60.000.000

04- STATO DI PREVISIONE DELL'ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Capitolo 04161 -

(Nuova istituzione) - Fondo regionale per la concessione di contributi per la formazione e la revisione degli strumenti urbanistici locali e l'adeguamento degli stessi alla pianificazione regionale (art. 29 della presente legge)

lire 3.000.000.000.

3. Le spese relative alla presente legge gravano sui citati capitoli 02016, 02102 e 04161 del bilancio della Regione per il 1988 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati sette emendamenti. Se ne dia lettura.

MOI, Segretaria:

Emendamento aggiuntivo Floris-Manunza-Dettori-Isoni

Dopo il 3° comma è aggiunto il seguente:

"Nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato dell'Urbanistica sono istituiti i seguenti capitoli:

Capitolo 04163 -

Spese per il funzionamento delle Commissioni provinciali per la tutela dei beni paesistici e ambientali

L. 50.000.000

Capitolo 04164 -

Spese per la sub-delega ai Comuni delle funzioni amministrative riguardanti le autorizzazioni da rilasciarsi per le costruzioni, ampliamenti, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e per la posa in opera di cartelli stradali ed altri

mezzi di pubblicità.

L. 1.000.000.000

Capitolo 04165 -

Spese per l'erogazione dei contributi ai proprietari dei terreni vincolanti ai sensi dell'art. 16 della L. 29/6/1939, n. 1497

L. 1.000.000.000.

Nello stato di previsione delle entrate sono introdotte le seguenti variazioni:

Capitolo

Entrate derivanti dal pagamento dell'indennità prevista dall'art. 15 della legge L. 29/6/1939, n. 1497

L. 500.000.000". (94)

Emendamento sostitutivo parziale Floris-Dettori-Isoni-Manunza

"Lo stanziamento previsto in aumento dei capitoli 02016, 02102 sono incrementati rispettivamente di Lire 150.000.000 e di lire 40.000.000 per l'attuazione degli articoli 28 bis e 38 bis". (95)

Emendamento aggiuntivo Floris-Dettori-Isoni-Manunza

Incentivi finanziari

Alla fine del 2° comma è aggiunta la seguente frase:

"Allo scopo di favorire il recupero e la valorizzazione dei centri storici di rilevante interesse regionale è istituito nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato all'Urbanistica il capitolo 04161 "Contributi ai Comuni" della Sardegna per la redazione, l'attuazione e la gestione dei piani dei Centri storici, con lo stanziamento di lire 1.500.000.000". (96)

Emendamento aggiuntivo Floris-Dettori-Isoni-Manunza

Alla fine del 2° comma è aggiunto:

"Allo scopo di favorire la redazione dei

P.T.M. è istituito nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato regionale dell'Urbanistica il seguente 'Capitolo 04162 - Contributi ai Comuni per la redazione, attuazione e gestione dei Piani territoriali Metropolitani, con lo stanziamento di lire 1.000.000.000' ". (97)

Emendamento sostitutivo totale Mannoni-Merella

"Norma finanziaria

Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge sono quantificate in lire 2.640.000.000 per l'anno 1989.

Alle stesse si fa fronte, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, con storno dal capitolo 03016 del bilancio della Regione per l'anno 1988, mediante utilizzo della riserva di cui alla voce 5 - provvedimenti per interventi nel territorio - della tabella A allegata alla legge regionale 4 giugno 1988, n. 11 (legge finanziaria 1988).

Nel bilancio della Regione per l'anno 1989 sarà istituito il seguente capitolo: Cap. 04159/01 (1.1.1.5.2.2.07.27) (08.02) "Fondo regionale per la concessione di contributi per la formazione e la revisione degli strumenti urbanistici locali e l'adeguamento degli stessi alla pianificazione regionale (art. 37 della presente legge)" con lo stanziamento di lire 2.300.000.000.

Nello stesso bilancio, le competenze dei seguenti capitoli terranno conto della maggiori spese derivanti dall'applicazione degli articoli 29, 38, 28 e 26 della presente legge, nella misura accanto agli stessi indicata:

Cap. 02016 Stipendi, paghe, indennità e altri assegni al personale dell'Amministrazione regionale (L.R. 17 agosto 1978, n. 51, L.R. 4 settembre 1978, n. 57, L.R. 1 giugno 1979, n. 47, L.R. 28 febbraio 1981, n. 10, L.R. 28 luglio 1981, n. 25, L.R. 28 novembre 1981, n. 39, L.R. 19 novembre 1982, n. 42, L.R. 8 maggio 1984, n. 18, L.R. 25 giugno 1984, n. 33, art. 3, L.R. 5 agosto 1985, n. 17, L.R. 23 agosto 1985, n. 20, art. 20, L.R. 5 novembre 1985, n. 26, L.R. 26 agosto 1988, n. 32 e L.R. 24 ottobre 1988, n. 35) (spesa

obbligatoria)

lire 260.000.000

Cap. 02102 Medaglie fisse di presenza, indennità di trasferta, rimborsi di spese di viaggio e indennità per uso di auto proprie o di mezzi gratuiti ai componenti e ai segretari di commissioni, comitati e altri consessi, istituiti dagli organi dell'Amministrazione regionale (artt. 7 e 17 bis, L.R. 11 giugno 1974, n. 15, L.R. 19 maggio 1983, n. 14, L.R. 27 aprile 1984, n. 13 e L.R. 22 giugno 1987, n. 27).

lire 20.000.000

Cap. 04001 Spese per l'esercizio dei controlli sugli enti Locali (L.R. 23 ottobre 1978, n. 62, L.R. 23 agosto 1985, n. 20, L.R. 13 novembre 1985, n. 27, L.R. 19 dicembre 1987, n. 52 e art. 146, L.R. 4 giugno 1988, n. 11).

lire 60.000.000.

Alle spese relative agli interventi facenti capi ai capitoli 02016, 02102 e 04001, valutate in complessive lire 980.000.000 a partire dall'anno 1990, si fa fronte con quota del maggior gettito dell'imposta di fabbricazione derivante dal suo naturale incremento.

Alla determinazione ed alla copertura dello stanziamento da attribuire al fondo di cui all'articolo 37, a partire dall'anno 1990, si provvede con la legge finanziaria degli stessi anni.

Qualora la presente legge entri in vigore posteriormente all'approvazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1989, le variazioni in aumento di cui al terzo e quarto comma, sono apportate allo stesso bilancio con decreto dell'Assessore della Programmazione, bilancio ed assetto del territorio da adottarsi su conforme deliberazione della Giunta regionale e da registrarsi alla Corte dei Conti". (98)

Emendamento aggiuntivo Merella-Carta-Cogodi-Mannoni-Morittu

Dopo l'articolo 39 è aggiunto il seguente:

"Art. 40

(Urgenza)

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello Statuto Speciale per la Sardegna ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione". (118)

Emendamento aggiuntivo Floris-Manunza-Dettori-Isoni

"Alle maggiori spese previste per l'applicazione degli articoli della presente legge valutati in lire 5.240.000.000 si farà fronte mediante l'utilizzo di una maggiore entrata prevista nel capitolo 12106 'Imposta sul reddito delle persone fisiche' dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'anno 1989". (123)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori degli emendamenti del gruppo della Democrazia Cristiana ha facoltà di illustrarli.

DETTORI (D.C.). Si danno per illustrati.

PRESIDENTE. Per illustrare gli emendamenti della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

MERELLA (P.R.I.), *Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica*. Si danno per illustrati.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sugli emendamenti del gruppo della Democrazia Cristiana ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

MERELLA (P.R.I.), *Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica*. La Giunta non li accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 98. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Decadono dunque gli emendamenti numero

94, numero 95, numero 96, numero 97 e numero 123. Metto in votazione l'emendamento numero 118. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Riprendiamo gli articoli precedentemente sospesi, e precisamente il numero 7, il numero 12, il numero 13 ed il numero 25. Dell'articolo 7 si è già data lettura ed i relativi emendamenti (il numero 108, il numero 109, il numero 110 ed il numero 111, tutti presentati dalla Giunta regionale) sono già stati illustrati.

Ha domandato di parlare l'onorevole Dettori. Ne ha facoltà.

DETTORI (D.C.). Signor Presidente, vorrei chiedere una breve sospensione dei lavori per consentire il coordinamento degli emendamenti, presentati dal nostro Gruppo su altri articoli del provvedimento, con quelli presentati dalla Giunta regionale all'articolo 7.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni la richiesta è accolta. Sospendo la seduta per dieci minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 17 e 55, viene ripresa alle ore 18 e 35.)

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Floris. Ne ha facoltà.

FLORIS (D.C.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, dobbiamo dire con estrema lealtà e chiarezza che le conclusioni di questo dibattito ci lasciano insoddisfatti e insieme preoccupati; insoddisfazione della Democrazia Cristiana, che riteniamo sia diffusa, che nasce non tanto dal dibattito sviluppatosi in quest'Aula, peraltro qualificante per l'impegno e la passione che vi hanno profuso molti colleghi, ma dalla constatazione di una chiusura netta, da parte della Giunta regionale e dei partiti della maggioranza, verso l'approvazione di una legge urbanistica regionale organica.

Il provvedimento di legge che il Consiglio regionale si accinge a votare non ha infatti, a

nostro giudizio, la connotazione di legge urbanistica organica quale si intende nell'accezione comune; e non l'avrebbe avuto nemmeno con l'introduzione degli emendamenti proposti e neppure con l'accoglimento delle istanze formulate dalle parti sociali, dagli enti locali, dagli organismi imprenditoriali, dalle associazioni di tutela del territorio, dagli ordini professionali. Sarebbero stati, in buona sostanza, solo degli aggiustamenti, delle pezze ricucite su una veste lacerata al di là e al di fuori di una logica culturale e giuridica, oltre che politica, che nulla avrebbero tolto ai contenuti di un complesso di norme destinate a generare confusione e conflittualità, ad accrescere e ad approfondire il solco che in questa materia ha sempre separato cittadini e istituzioni. I vincoli generalizzati si collocano in antitesi allo stesso sviluppo e sono, alla fine, i veicoli del permissivismo e dell'abusivismo.

L'insoddisfazione che esprime la Democrazia Cristiana rispetto alla soluzione prospettata è maturata dalla convinzione che non è stato fatto il possibile per dotare la Sardegna di una legge urbanistica che l'opinione pubblica e le forze vive della società attendono da lunghi anni. Il Consiglio regionale, infatti, non ha potuto avere un quadro di riferimento complessivo delle politiche di sviluppo e di crescita civile che il governo regionale intende perseguire, proprio perché alle forze politiche in primo luogo, alla stessa Commissione competente, nonché alle parti sociali, economiche e culturali e alle rappresentanze delle istanze democratiche di base degli enti locali territoriali, è mancata l'indicazione delle scelte che la Giunta regionale avrebbe dovuto prospettare nell'ambito di una programmazione di recupero, di salvaguardia e valorizzazione del territorio; e questo perché la Giunta regionale non ha mai avuto una sua proposta politica in merito.

Si tratta di un vuoto incolmabile, sotto l'aspetto politico e programmatico, a cui nessuna iniziativa esterna di singoli partiti – pur apprezzabile – può sopperire. La Giunta regionale ha perseguito obiettivi chiaramente esteriori e non di contenuto e la legge urbanistica è piena di contraddizioni, impraticabile, farraginosa e pericolosa, non condivisa e rifiutata prima ancora che veda la luce. E' evidente che una legge siffatta non

serve né alla Sardegna né ai sardi.

Per questo alla nostra insoddisfazione, che è stata espressa nel corso del dibattito e che ribadiamo ancora in questo momento, la D.C. associa – perché la condivide – quella espressa da tutti i soggetti più direttamente interessati, che è stata confermata anche recentemente, in primo luogo i sindaci costieri e tutti i sindaci della Sardegna. Da questa insoddisfazione complessiva, della quale peraltro ci è sembrato cogliere significativi segnali di condivisione all'interno della stessa maggioranza (il che è più che un'impressione riscontrata anche dai contatti informali avuti nel corso di incontri con rappresentanze esterne), deriva la nostra preoccupazione per le conseguenze che una tale legge può provocare. Lo stato di tensione e di conflittualità che ne ha accompagnato l'iter, l'assenza di un organico rapporto tra le scelte dei processi di sviluppo e l'incidenza di norme astratte calate sulla realtà territoriale, le difficoltà di applicazione derivanti dai diversi ambiti di competenza in cui operano, ai diversi livelli di pianificazione territoriale, i soggetti istituzionali, determineranno una situazione di sicura e accresciuta conflittualità che ricadrà, con effetti negativi impensabili e non quantificabili, sul tessuto produttivo e sullo stesso sviluppo civile.

Non è questo un grido di allarme privo di fondamento, è una esplicita denuncia che la stessa maggioranza aveva già fatto presentando la sua mozione sulle politiche di tutela dell'ambiente e sugli strumenti di pianificazione territoriale della quale abbiamo recentemente discusso. In quel documento, tra l'altro, oltre ai richiami costanti all'esigenza di un rilancio della pianificazione regionale attraverso una riforma della Regione basata sul decentramento agli enti locali, i partiti della maggioranza riconoscono che, con l'auspicata approvazione dei provvedimenti richiamati (legge urbanistica e legge sui parchi), si costituirà un complesso quadro normativo che richiederà momenti non brevi di messa a punto di moderni strumenti di governo dei processi che investono il territorio, con la conseguente attivazione di idonee strutture amministrative. Si va insomma verso l'ignoto, non si hanno certezze, non dico di carattere giuridico ma amministrativo e organizzativo, e questo preoccupa le stesse forze della maggio-

ranza.

D'altronde, il lungo governo della Giunta non è riuscito ad attivare non solo gli strumenti della pianificazione regionale, che sono stati liquidati come teorici e illusori, costituendo così un alibi per preoccupanti forme di disimpegno, ma neanche le stesse norme regionali e statali in materia di paesaggio e di governo del territorio che pure erano e sono informate a chiari e precisi principi di tutela, di salvaguardia, di recupero e di valorizzazione di tale risorsa. Gioverebbe ricordare queste norme – ma non lo faremo – per chi le avesse volutamente dimenticate per rincorrere una normativa regionale, come quella che è stata proposta all'esame dell'Assemblea, inquadrata in un'ottica frenante e non già di progresso e di civiltà; normativa che tutto vuole ricondurre, con la teoria del vincolo, ad un regime di acquiescenza passiva che è, alla fine, cultura del degrado ambientale, che significa poi permissivismo concordato, seppure ammantato di umanesimo, che attua una reale limitazione della fruibilità delle incommensurabili risorse del territorio e della natura, di fatto sottraendo ai più il godimento del paesaggio, godimento che è connaturata prerogativa dell'animo umano, principio che ritroviamo persino nell'opera dell'imperatore Giustiniano.

Abbiamo avuto ed abbiamo dinanzi a noi un quadro di riferimento del tutto tranquillizzante, sarebbe bastata pertanto solo una reale volontà di andare verso una soluzione ponderata; ci si è lasciati invece trascinare verso una sorta di emergenza da ultima spiaggia, accreditando l'immagine di una compromissione selvaggia, aberrante e generalizzata del territorio isolano. Una vera e propria emergenza giustificerebbe pertanto la scelta dell'imposizione di vincoli, scelta che diversamente non avrebbe senso e non si connoterebbe quale iniziativa di progresso e di civiltà.

In materia urbanistica, dobbiamo riconoscerlo, la Regione sarda non ha ancora una normativa organica, e tale non può essere qualificata quella che stiamo per votare. Sostenere che in Sardegna non esistessero e non esistano norme tali da consentire la salvaguardia e il migliore utilizzo del territorio e dell'ambiente non risponde al vero, non è giusto non è corretto. E', caso mai, più che vero affermare che non c'è stata

finora una coscienza collettiva, non c'è stato un reale coinvolgimento della gente ed una presa di coscienza collettiva. Sono da ricercare qui le maggiori responsabilità della Regione, che ha ritenuto di poter svolgere opera di sensibilizzazione dell'opinione pubblica utilizzando gli strumenti repressivi piuttosto che quelli del convincimento e dell'informazione, per la diffusione dei quali disponeva, al pari dell'utilizzo delle ruspe, di notevoli risorse finanziarie.

Una strategia di sviluppo economico corretto che privilegi in assoluto i valori della qualità della vita è un obiettivo irrinunciabile, principalmente perché la salvaguardia delle risorse che la natura ha voluto fossero nella nostra Isola e non altrove riteniamo sia compito essenziale della Regione nell'attuazione delle funzioni di indirizzo e di programmazione che le sono proprie. Ebbene, l'impegno profuso in questo dibattito, che si è avvalso degli apporti culturali, tecnici e giuridici pervenuti dalle forze della società isolana, è stato riduttivamente e sbrigativamente liquidato come ostruzionismo, o come il risultato del prevalere di quella linea, definita dalla stampa poco attenta a quanto concerne l'attività legislativa del Consiglio regionale, del "partito del mattone"; o, peggio ancora, come un comportamento che sottintenda manovre occulte. Concetti e terminologie simili, oltre che offensivi sul piano personale e politico per l'impegno che noi tutti poniamo al servizio della Sardegna e dei sardi, rappresentano una mistificazione della realtà, una coercizione delle coscienze, la maniera più subdola, perché non confortata da dati oggettivi, per approfondire quel solco, peraltro già esistente, tra le istituzioni e il cittadino. Tutto questo non può che contribuire ad accrescere quella diffusa disaffezione alla politica che allontana il cittadino anche da quella parte della politica nobile fatta di lavoro, di studio, di impegno e di sacrificio, di approfondimento dei problemi e di battaglie democratiche come quella che anche oggi ciascuno di noi ha fatto in quest'Aula per dare alla Sardegna strumenti di crescita civile e di progresso.

Questo è il senso dell'impegno della D.C.. Per questo nutriamo insoddisfazione e preoccupazione nei confronti di questa legge; legge che riteniamo inadeguata ed insufficiente, non ri-

spondente alle esigenze ed alle aspettative generali. Per questo la D.C. ha espresso, alla luce del sole, le sue riserve e, alla luce del sole, porterà avanti le istanze che le sono pervenute dalla società sarda.

PRESIDENTE. All'articolo 7 è stato presentato un altro emendamento. Se ne dia lettura.

CHESSA, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo totale Merella-Cogodi-Barranu

L'articolo 7 è così sostituito:

"Servizi per la pianificazione regionale

1. Sono istituiti, in soprannumero rispetto a quanto fissato dagli articoli 5 e 6 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, presso l'Assessorato competente in materia urbanistica:

a) il servizio per la predisposizione e la gestione degli strumenti della pianificazione urbanistica regionale;

b) il servizio informativo e cartografico regionale.

2. Ogni servizio è articolato in due settori.

3. Il servizio di cui al punto a) svolge le funzioni relative all'istruttoria, definizione e verifica degli atti connessi alla redazione degli strumenti della pianificazione regionale.

4. Il servizio di cui al punto b) svolge le funzioni relative alla predisposizione del materiale informativo, cartografico di base per la pianificazione territoriale.

5. I servizi, per il perseguimento delle finalità di cui ai commi precedenti, possono attivare convenzioni con le Università sarde e con professionisti competenti in materia urbanistica". (140)

PRESIDENTE. Per illustrare questo emendamento ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

MERELLA (P.R.I.), *Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica*. La Giunta, essendosi verificato l'accordo fra tutte le componenti

politiche dei Gruppi consiliari, ritira l'emendamento numero 108 sostituendolo con l'emendamento numero 140. Quest'ultimo individua, nella istituzione di due servizi, gli strumenti tecnico-burocratici necessari ad affrontare la nuova fase della pianificazione territoriale regionale, accogliendo, di fatto, anche i suggerimenti avanzati dalla Democrazia Cristiana che individuava appunto nella istituzione di un certo numero di servizi (per la precisione tre) la strumentazione operativa burocratica necessaria per dare risposte puntuali e precise alle nuove esigenze nascenti dall'avvio della pianificazione territoriale.

Si è previsto che ogni servizio sia articolato in due settori, e che il primo servizio (chiamato "per la predisposizione e la gestione degli strumenti della pianificazione urbanistica regionale") svolga funzioni relative all'istruttoria, alla definizione e alla verifica degli atti connessi alla redazione degli strumenti della pianificazione regionale; mentre il secondo (chiamato "informativo e cartografico regionale") svolga le funzioni relative alla predisposizione del materiale informativo, cartografico di base per la pianificazione territoriale. Un ultimo comma, sempre in sintonia con quanto previsto dalla Giunta e con quanto di fatto era contenuto negli emendamenti della Democrazia Cristiana, prevede che i servizi possano attivare convenzioni con le Università sarde ed anche con singoli professionisti competenti in materia urbanistica. Questo è un fatto estremamente innovativo di cui si è sentito spesso bisogno, e la mancanza di una normativa in questo settore ha impedito che si dessero risposte precise e puntuali alle esigenze prospettate.

Pensiamo quindi che l'articolo 7 così formulato, congiuntamente agli altri emendamenti che sono stati già illustrati, contribuisca a dare completezza ed organicità al provvedimento in questione.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Saba. Ne ha facoltà.

SABA (D.C.). Solo per un chiarimento. Cosa significa, onorevole Assessore, leggo dal comma quinto: "che i servizi, per il perseguimento delle finalità di cui ai commi precedenti, possono

attivare convenzioni con le Università sarde e con professionisti competenti in materia urbanistica"? I soggetti che attivano le convenzioni risultano essere i servizi; non mi sembra esatta questa dicitura in quanto sono, e l'Amministrazione regionale, e la Giunta regionale, e l'Assessore competente, i soggetti abilitati a tale stipula a favore dei servizi.

Quindi io suggerisco che le parole "i servizi, per il perseguimento delle finalità di cui ai commi precedenti, possono" vengano sostituite dalle parole "la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, per il perseguimento delle finalità di cui ai commi precedenti, può".

MERELLA (P.R.I.), Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica. Raccogliamo il suggerimento ed operiamo la riscrittura dell'emendamento.

PRESIDENTE. La modifica è stata formalizzata. Poiché nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 140. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 109. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 110. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 111. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Passiamo ora all'articolo 12, di cui si è già data lettura, ed ai relativi emendamenti che sono stati già illustrati.

Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 24. Chi lo approva alzi la mano. *(Viene richiesta la contro-*

prova). Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 130. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'articolo 12. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 114. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Passiamo ora all'articolo 13, di cui si è già data lettura, ed ai relativi emendamenti che sono stati già illustrati.

Poiché nessuno domanda di parlare metto in votazione l'emendamento numero 132. Chi lo approva alzi la mano. *(Viene richiesta la controprova)*. Chi non lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 27. Chi lo approva alzi la mano. *(Viene richiesta la controprova)*. Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Metto ora in votazione l'articolo 13. Chi lo approva alzi la mano. *(Viene richiesta la controprova)*. Chi non lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Passiamo ora all'articolo 25, di cui si è già data lettura, ed ai relativi emendamenti che sono stati già illustrati.

Metto in votazione l'emendamento numero 47. Chi lo approva alzi la mano. *(Viene richiesta la controprova)*. Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Metto ora in votazione l'articolo 25. Chi lo approva alzi la mano. *(Viene richiesta la controprova)*. Chi non lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto ora in votazione l'emendamento numero 48. Chi lo approva alzi la mano. *(Viene richiesta la controprova)*. Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 49. Chi lo approva alzi la mano. *(Viene richiesta la controprova)*. Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 50. Chi lo approva alzi la mano. *(Viene richiesta la controprova)*. Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 51. Chi lo approva alzi la mano. *(Viene richiesta la controprova)*. Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 52. Chi lo approva alzi la mano. *(Viene richiesta la controprova)*. Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 53. Chi lo approva alzi la mano. *(Viene richiesta la controprova)*. Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 54. Chi lo approva alzi la mano. *(Viene richiesta la*

controprova). Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 55. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova). Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 56. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova). Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 57. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova). Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 58. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova). Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 59. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova). Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 60. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova). Chi non lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 134. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova). Chi non lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Ha domandato di parlare l'onorevole Asses-

sore degli enti locali, finanze ed urbanistica. Ne ha facoltà.

MERELLA (P.R.I.). *Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.* Voglio richiamare l'attenzione del Consiglio sul fatto che l'approvazione dell'emendamento numero 140 all'articolo 7 comporta nuove spese non previste dalla norma finanziaria precedentemente votata. Pertanto, ai sensi dell'articolo 87 del Regolamento, si rende necessario apportare la seguente rettifica ai primi tre commi dell'emendamento numero 98 dell'articolo 39:

"1. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge sono quantificate in lire 2.690.000.000 per l'anno 1989.

2. Alle stesse si fa fronte quanto a lire 2.640.000.000, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, con storno dal capitolo 03016 del bilancio della Regione per l'anno 1988, mediante utilizzo della riserva di cui alla voce 5 - provvedimenti per interventi nel territorio - della tabella A allegata alla legge regionale 4 giugno 1988, n. 11 (legge finanziaria 1988); quanto a lire 50.000.000 col maggior gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche derivante dall'incremento previsto per l'anno 1989.

3. Nel bilancio della Regione per l'anno 1989 saranno istituiti i seguenti capitoli con lo stanziamento a fianco di ciascuno indicato:

Capitolo 04159-01 (1.1.1.5.2.2.07.27) (08.02) -

Contributi per la formazione e la revisione degli strumenti urbanistici locali e l'adeguamento degli stessi alla pianificazione regionale (art. 40 della presente legge)

lire 2.300.000.000

Capitolo 04161-04 (1.1.1.4.2.2.07.27) (08.02) -

Spese per la stipula di convenzioni con le Università sarde e con professionisti competenti in materia urbanistica (art. 6 della presente legge)

lire 50.000.000".

Si rende altresì necessario rettificare il quinto comma del medesimo emendamento, sostituendolo col seguente:

"5. Alle spese relative agli interventi facenti capo ai capitoli 02016, 02102 e 04001 valutate in

complessive lire 980.000.000 a partire dall'anno 1990, si fa fronte con quota del maggior gettito dell'imposta di fabbricazione derivante dal suo naturale incremento".

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, metto in votazione la rettifica proposta dall'assessore Merella. Chi la approva alzi la mano.

(E' approvata).

Ha domandato di parlare l'onorevole Planetta. Ne ha facoltà.

PLANETTA (P.S.d'Az.). Signor Presidente, per chiedere che in sede di coordinamento si aggiunga al titolo dell'articolo 9, dopo le parole "piani territoriali", la parola "paesistici". Inoltre, per quanto riguarda l'articolo 19, il secondo comma dovrebbe leggersi, invece che "nell'apposito elenco", "in un apposito elenco".

PRESIDENTE. Va bene, onorevole Planetta, gli uffici provvederanno, in sede di coordinamento, ad apportare tale aggiunta.

Votazione a scrutinio segreto del testo unificato delle proposte di legge numero 7, 392, 416, 429 e del disegno di legge numero 339

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del testo unificato delle proposte di legge numero 7, 392, 416, 429 e del disegno di legge numero 339.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione del testo unificato delle proposte di legge numero 7, 392, 416, 429 e del disegno di

legge numero 339:

presenti	74
votanti	73
astenuti	1
maggioranza	37
favorevoli	39
contrari	34

(Il Consiglio approva).

(Applausi).

(Hanno preso parte alla votazione: Anedda - Aresti - Asara - Atzeni - Atzori A. - Atzori V. - Baghino - Barranu - Becciu - Cabras - Canalis - Carta - Catte - Chessa - Cocco - Cogodi - Cossu - Cuccu - Dadea - Deiana - Dettori - Fadda F. - Fadda P. - Falchi - Floris - Ladu L. - Ladu S. - Lai - Lorelli - Lorettu - Mannoni - Manunza - Marra-cini - Melis - Meloni - Merella - Mereu O. - Mereu S. - Moi - Moretti - Morittu - Mulas - Muledda - Mura - Murgia - Murru - Oggiano - Onnis - Orrù - Ortu I. - Ortu V. - Palmas - Pes - Pili - Piretta - Planetta - Porcu - Pubusa - Randazzo - Ruggeri - Saba - Satta - Sciolla - Secci - Sechi - Serra Pintus - Serri - Soro - Tamponi - Tarquini - Tidu - Uras - Zurru.

Si è astenuto il Presidente Sanna).

I lavori del Consiglio riprenderanno la settimana prossima e saranno riconvocati a domicilio.

La seduta è tolta alle ore 19 e 40.

DAL SERVIZIO RESOCONTI

Il Capo Servizio

Dott. Antonio Solinas
